



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 120	di data 24/08/22

Oggetto: INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO. PRENOTAZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE DI EURO EURO 109.952,10 IVA COMPRESA. CIG N. 937297687A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che in data 31.08.2022 si conclude il vigente contratto per il servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Trento;

ricordato che, ai sensi dell'art. 36 ter 1 comma 6 della LP. n. 23/1990, le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la facoltà di operare mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

verificata l'inesistenza, per il servizio di cui trattasi, di convenzioni attivate da APAC;

ritenuto necessario, data l'assenza di una convenzione APAC attiva, indire una nuova procedura per l'affidamento del servizio di medico competente presumibilmente con decorrenza ottobre 2022;

ritenuto di stabilire la durata del contratto in 2 anni, presumibilmente per il biennio ottobre 2022 – settembre 2024, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio e con opzione di proroga tecnica per il tempo necessario, e in ogni caso per non più di 4 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;

atteso che fino alla soglia comunitaria la procedura è quella dell'invito ad almeno tre operatori, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. h) e comma 5 della l.p. n. 23 del 1990, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16 comma 2, lettera a) della l.p. n. 2 del 2016, trattandosi di servizio sanitario;

ricordato che, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 750.000,00 per gli appalti di servizi specifici elencati nell'allegato IX;

dato atto che l'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della l.p. n. 2/2016 (biennio certo + opzione di rinnovo + opzione di proroga tecnica + opzione di aumento entro il

pagina 1/10

limite del 20 % + oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero) è pari ad € 276.151,46 al netto di Iva (se dovuta), come meglio definito nel prosieguo della presente determinazione dirigenziale;

dato atto che i servizi sanitari, e in particolare i servizi con cpv 85141000-9 - Servizi di fornitura di personale medico – sono elencati nell'allegato IX del Codice Appalti e, pertanto, non si procede ad effettuare una gara europea, in quanto l'importo stimato dell'appalto è inferiore ad € 750.000,00;

ritenuto necessario indire un confronto concorrenziale in ragione del succitato valore stimato dell'appalto;

ravvisata la necessità di fare riferimento al mercato elettronico provinciale della Pubblica Amministrazione (Me-Pat) e di procedere ad una Richiesta di Offerta (RDO) nei confronti di operatori economici regolarmente registrati sul Me-Pat per il bando di abilitazione "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza" ai fini della selezione dell'operatore economico con il quale verrà stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi suindicati, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a rispondere al dettato normativo di cui all'art. 16 comma 2 lett. a) della l.p. n. 2/2016 – in quanto trattasi di servizio sanitario - permette di valutare le offerte che verranno presentate non solo in base a parametri di mera convenienza economica, ma anche sulla base di elementi qualitativi;

ritenuto di invitare solo gli operatori economici iscritti al bando di abilitazione denominato "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza" e che abbiano inserito almeno un metaprodotto nella categoria merceologica di riferimento "Servizi prestati da personale medico (medico competente)" con cpv 85141000-9, considerato che tale categoria merceologica appare la più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, riguardando l'attività di medico competente;

dato atto che secondo le Linee Guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi degli artt. 4 e 19 ter della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020, in deroga al principio di rotazione nelle procedure di affidamento ad invito di servizi e forniture, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque procedere, laddove il nuovo affidamento abbia ad oggetto la stessa tipologia di servizio e ricada nella stessa fascia di importo, all'invito dell'affidatario uscente o al reinvio degli operatori economici già invitati nell'affidamento immediatamente precedente non risultati aggiudicatari, con l'obiettivo di garantire un corretto bilanciamento tra il principio di concorrenza e quello di rotazione, invitando un numero almeno doppio di operatori economici (per la fascia superiore alla soglia di cui all'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/90 ed inferiore o pari a 150.000 euro) rispetto a quello prescritto dalla normativa applicabile all'affidamento in oggetto;

dato atto altresì che pare rispondere ad un criterio di ricerca del miglior offerente invitare tutti gli operatori economici che abbiano inserito almeno un metaprodotto nella categoria merceologica di riferimento "Servizi prestati da personale medico (medico competente)" anche se comprendenti l'affidatario uscente/soggetti già invitati (non risultati aggiudicatari) nell'ultima gara effettuata sul Me-Pat tramite RDO, garantendo un corretto bilanciamento tra il principio di concorrenza e quello di rotazione in ragione dell'invito di un numero molto più che doppio di operatori economici rispetto a quello prescritto dalla normativa applicabile all'affidamento in oggetto;

dato atto che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara con aggiudicazione della stessa, valutati i tempi necessari, si prevede di disporre con apposita determinazione dirigenziale un'ulteriore proroga tecnica del servizio di medico competente in essere, almeno sino al 30 settembre 2022, con clausola risolutiva espressa per il caso in cui la procedura si concluda in anticipo;

considerato che trattasi di servizio di natura intellettuale e, pertanto, non si applica l'articolo 32 comma 4 della legge provinciale n. 2 del 2016 sull'inserimento della clausola sociale inerente

l'obbligo per l'appaltatore subentrante di garantire la continuità nei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro;

dato atto che si ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, considerata sia la natura intellettuale del servizio che la delicatezza del servizio stesso dedicato alla tutela della salute dei lavoratori;

ricordato che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice Appalti, nel caso di servizi di natura intellettuale non vi è obbligo per l'operatore economico di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

ricordato altresì che ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. l'obbligo del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale;

dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti, di cui, si ritiene n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

dato atto che lo scrivente Servizio ha suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare gli aspetti fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" di cui all'Allegato n. 2, che, elaborato dalla scrivente Servizio e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;

considerato che si ritiene di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare e ciò in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi ovvero con valutazione discrezionale non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta, nonché per garantire un'efficace esecuzione dei controlli nella fase dell'esecuzione;

evidenziato, in particolare, che si ritiene di suddividere i 70 punti dell'offerta tecnica valorizzando i seguenti elementi, che saranno indicati nella Lettera di Invito – Richiesta di offerta (RDO) che sarà inviata nell'ambito della procedura di gara sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (Me-Pat):

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio max attribuibile (totale 70)
1) Modalità organizzative	27 punti
2) Ambulatorio	13 punti
3) Esperienza	7 punti
4) Effettuazione delle prestazioni in tempi ridotti rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto	8 punti
5) Certificazioni possedute	3 punti
6) Servizi aggiuntivi senza ulteriori oneri a carico del comune di Trento	12 punti

evidenziato che:

- con l'elemento 1) si vuole valorizzare e premiare l'organizzazione del servizio che deve poter rispondere all'esigenza di avere a disposizione almeno un medico competente oltre l'orario d'ufficio, di avere un call center – segreteria dedicati, di fruire di un software che consenta il monitoraggio dell'attività di sorveglianza sanitaria da parte della Stazione Appaltante e

l'inserimento di informazioni da parte della stessa utili per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria;

- con l'elemento 2) si vuole incoraggiare lo svolgimento delle prestazioni presso un unico ambulatorio, situato in circoscrizioni ove hanno sede i principali uffici comunali e/o meglio servite dai mezzi di trasporto pubblico, con disponibilità di parcheggio;
- con l'elemento 3) si vuole valorizzare l'esperienza maturata dall'operatore economico nella gestione della sorveglianza sanitaria;
- con l'elemento 4) si vuole premiare l'impegno a rendere le prestazioni richieste in tempi ridotti rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto;
- con l'elemento 5) si vuole valorizzare la conformità dei sistemi di gestione dei processi aziendali a standard dettati da norme tecniche;
- con l'elemento 6) si vuole premiare l'offerta di servizi aggiuntivi come la messa a disposizione di un camper per effettuare parte delle delle visite mediche al fine di permettere ai dipendenti di non doversi spostare dalla sede di lavoro soprattutto per i servizi che richiedono una presenza assidua e continuativa, nonché la messa a disposizione di supporto psicologico per i dipendenti e di attività formativa su tematiche in materia di sorveglianza sanitaria di interesse;

ritenuto che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17 della l.p. n. 2/2016, siano strettamente connessi all'oggetto del contratto in quanto afferiscono direttamente alle modalità organizzative del servizio che sarà reso e all'ambulatorio che sarà utilizzato per effettuare le visite mediche oppure determinano un miglioramento significativo dell'erogazione del servizio stesso per la Stazione Appaltante e per l'utente – dipendente comunale;

dato atto che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della l.p 2/2020 non è necessario nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la formulazione e la valutazione della stessa prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare, con conseguente disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si propone di procedere come segue:

- per ciascun elemento sarà innanzitutto attribuito il punteggio previsto, come descritto nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", di cui all'Allegato n. 2, che, elaborato dallo scrivente Servizio Risorse Umane e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo (70 punti), si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica riportando a 70 il punteggio complessivo più alto, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

rilevato che la riparametrazione sopra descritta permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che si ritiene di non prevedere una soglia di sbarramento;

evidenziato che l'offerta economica viene valutata in ragione del ribasso unico offerto sull'importo annuale a forfait a base di gara individuato all'art. 6 comma 1 del capitolato speciale d'appalto (€ 8.500,00) per l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza e per la Funzione di Coordinamento come definite all'art. 1 commi 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto, nonché sui prezzi unitari a base di gara per ciascuna tipologia di prestazione tecnica richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 3 del capitolato speciale d'appalto, prezzi individuati all'art. 6 comma 2 del medesimo capitolato speciale d'appalto;

valutato altresì che per l'offerta economica è prevista l'attribuzione di un punteggio

massimo di 30 punti;

valutato, infine, che il punteggio per l'offerta economica verrà individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", secondo quanto previsto nel Documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" elaborato dallo scrivente Servizio, di cui all'Allegato n. 2, che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, e che sarà riportato nella Lettera di Invito – Richiesta di offerta (RDO) che sarà inviata nell'ambito della procedura di gara sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (Me-Pat), formula basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi offerti, che permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, scoraggiando offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riducendo il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Si indica il valore dell'esponente "a" pari a 0,2;

preso atto che, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si ritiene di inserire nella Lettera di Invito le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché conforme alle prescrizioni degli atti di gara e ritenuta conveniente per la Stazione Appaltante sia sotto il profilo tecnico che economico;
- una clausola che riservi la facoltà di non aggiudicare il servizio in gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua o conveniente per la Stazione Appaltante;
- la previsione che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

atteso che in merito all'anomalia dell'offerta si darà applicazione all'art 97 del D.Lgs. 50/2016 e relativi chiarimenti da parte di ANAC. In particolare viene fatta riserva di sottoporre a verifica di anomalia l'offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa;

dato atto che l'importo a base di gara tiene conto di diversi elementi, tra i quali:

- i corrispettivi attualmente in essere per il servizio;
- i prezzi della Convenzione attiva in CONSIP Gestione Integrata Sicurezza ed. 4;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti;
- i prezzi contenuti nel Nomenclatore Tariffario delle prestazioni rese dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale;

verificato che non esistono professionalità all'interno dell'Amministrazione cui affidare il servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali;

dato atto che i quantitativi e il prezzo stimato, sulla base di esperienza diretta e dei dati della Convenzione Consip in essere, viene individuato, considerando il numero di dipendenti comunali attualmente assunti e in programma di assunzione con le relative mansioni d'ufficio/non d'ufficio nell'ambito del prossimo biennio da inizio ottobre 2022 a fine settembre 2024;

precisato altresì che i quantitativi delle prestazioni tecniche indicati all'art. 1 comma 3 del capitolato speciale d'appalto sono frutto di una stima presunta, effettuata su base storica e previsionale, del fabbisogno complessivo del comune di Trento, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi per l'Affidatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta. Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite;

atteso che il presente provvedimento riguarda servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 e quindi l'acquisto è stato inserito nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2022-2023-2024;

dato atto che si ritiene di prevedere un unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, poiché non risulta possibile da un punto di vista tecnico l'esecuzione da parte degli operatori economici di solo alcune delle prestazioni richieste dall'Amministrazione, trattandosi di gestire in maniera completa la sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali nell'ambito di un piano di sorveglianza sanitaria che può essere adeguatamente gestito da un unico operatore economico;

ritenuto di porre a base d'asta l'importo presunto biennale di € 106.212,10 IVA esclusa, che deriva dall'importo annuale a forfait a base di gara individuato all'art. 6 comma 1 del capitolato speciale d'appalto (€ 8.500,00) per l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza e per la Funzione di Coordinamento come definite all'art. 1 commi 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto moltiplicato per due annualità, nonché dai prezzi unitari a base di gara per ciascuna tipologia di prestazione tecnica richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 3 del capitolato speciale d'appalto, prezzi individuati all'art. 6 comma 2 del capitolato speciale d'appalto, moltiplicati per il numero di prestazioni annuali previsto dal medesimo art. 1 comma 3 del capitolato speciale d'appalto moltiplicato per due annualità;

dato atto che la spesa complessiva presunta relativa alla durata certa biennale del contratto, presumibilmente dal 1° ottobre 2022 sino al 30 settembre 2024, risultante pari ad € 106.212,10 iva esclusa (€ 109.952,10 iva inclusa), sarà rideterminata in esito alla risultanza della procedura;

accertato che la spesa complessiva presunta relativa alla durata certa biennale del contratto pari ad € 106.212,10 iva esclusa - € 109.952,10 iva inclusa - (€ 89.212,10 iva esente per le prestazioni tecniche a consumo richieste ai sensi dell'art. 1 comma 3 del capitolato speciale d'appalto – visite mediche, visite psicologiche ed accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio + € 20.740,00 iva inclusa per le attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza come definite all'art. 1 commi 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto, e per la Funzione di Coordinamento come definita all'art. 1 comma 2 punto 4) del capitolato speciale d'appalto) - trova copertura al capitolo 1569 del PEG 2022-2024, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di contabilità, suddivisa come segue (come risulta dal prospetto dati finanziari):

- € 13.744,01 da ottobre a dicembre 2022 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;

- € 54.976,05 per l'anno 2023 con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;

- € 41.232,04 da gennaio a settembre 2024 con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;

precisato che l'importo da prenotare viene definito applicando l'IVA, se dovuta, sull'importo a forfait per le attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza e per la Funzione di Coordinamento, mentre le prestazioni tecniche a consumo sono iva esenti ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72;

ritenuto di prenotare fin d'ora la somma complessiva relativa alla durata certa biennale del contratto pari ad € 109.952,10 iva inclusa sul capitolo 1569 del PEG 2022-2024, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di contabilità, suddivisa come sopra e come risulta dal prospetto dati finanziari;

fatto presente che gli impegni definitivi di spesa saranno effettuati successivamente sulla base dell'esito della procedura di gara;

precisato che, ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 che richiama l'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, in considerazione della complessità e delicatezza del servizio e della sua utenza e della conseguente necessità di garantire che l'attività principale oggetto del contratto venga svolta prevalentemente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, si ritiene che il subappalto possa essere ammesso nel limite delle prestazioni indicate all'art. 19 comma 1 del capitolato speciale d'appalto (visite psicologiche e accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio);

ritenuto, al fine di garantire la necessità di selezionare operatori adeguati alle caratteristiche del servizio e alle esigenze ad esso sottese, di ammettere alla partecipazione alla procedura di confronto concorrenziale gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, ovvero iscrizione ad un albo o registro professionale per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;

valutato di richiedere la nomina di almeno TRE medici competenti;

valutato altresì di richiedere la Funzione di coordinamento dei Medici Competenti ai sensi dell'art. 39 comma 6 del d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. (che può essere garantita da uno dei TRE medici competenti di cui al punto 3 dell'art. 1 comma 2 del CSA);

ritenuto di richiedere particolari requisiti di idoneità professionale e di esperienza ai medici competenti che l'operatore economico si impegnerà obbligatoriamente in sede di gara a fornire, quale elemento/requisito minimo, come segue:

- necessariamente, per lo svolgimento dell'attività di medico competente, lo stesso deve possedere i titoli e requisiti di cui all'art 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. ed essere in regola con le prescrizioni ivi previste ed essere iscritto nell'elenco di cui al comma 4 del citato articolo;

- i medici competenti che l'OE si impegna a fornire devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. da almeno 3 anni maturati precedentemente alla data di invio della Lettera di Invito;

- il Medico Coordinatore che l'OE si impegna a fornire deve essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. da almeno 6 anni maturati precedentemente alla data di invio della Lettera di Invito;

- il Medico Coordinatore che l'OE si impegna a fornire deve possedere un'esperienza di medico competente almeno annuale anche non continuativa, maturata nei 5 anni precedenti alla data di invio della Lettera di Invito, per conto di soggetti pubblici o privati con più di 300 lavoratori alle loro dipendenze;

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento sotto soglia comunitaria (art. 35 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.) del servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Trento" di cui all'Allegato n. 1, che, redatto dallo scrivente Servizio Risorse Umane e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione e costituisce, unitamente al suo allegato e al presente atto, il progetto di contratto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che risulterà aggiudicatario, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;

dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata (d'urgenza) rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicatario stessa tramite PEC;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. e ii., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097, 14.10.2016 n. 1795, 15.06.2018 n. 10340 e 1.08.2018 n. 1384;

- l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. e ii., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la facoltà di operare mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.;

- la circolare a firma congiunta della Direzione generale e dell'Area tecnica e del territorio "legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021" – Disposizioni di interesse per i contratti pubblici" di data 22 marzo 2019 n. 3 prot. 81723;

preso atto che con delibera dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture di data 24.01.2008 è stata data attuazione all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 che ha posto le spese di finanziamento della medesima Autorità a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti alle gare attraverso il versamento di uno specifico contributo;

vista la nuova delibera dell'ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 che fissa gli importi dei contributi da versare a favore dell'Autorità medesima a partire dal 1° gennaio 2021;

viste le istruzioni operative predisposte dall'ANAC nel proprio sito informatico;

atteso che l'ANAC chiede il pagamento del contributo mediante MAV quadrimestrale riepilogativo e cumulativo per le gare i cui riferimenti sono stati inseriti nel sito dell'Autorità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche;

ritenuto necessario impegnare l'importo di € 225,00 al fine di far fronte al versamento del contributo all'ANAC, dovuto a seguito dell'indizione della presente procedura di gara;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

– la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

– lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;

– il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

– il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii.;

- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e ii.;

- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e ss.mm. e ii.;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per

il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale n. 106/2020/05 di data 30.12.2020 prot. n. C_L378/S005/306657
con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare l'elaborato redatto dallo scrivente Servizio denominato "Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento sotto soglia comunitaria (art. 35 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.) del servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Trento" di cui all'Allegato n. 1, che, firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, e costituisce – unitamente al presente atto - il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione comunale di Trento e operatore economico che si aggiudicherà la procedura, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di indire, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5, della L.P. n. 23/1990 e ss. mm. e ii. e dell'art. 31 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, un confronto concorrenziale per l'affidamento sotto soglia comunitaria del servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Trento, con decorrenza presumibilmente dal 1° ottobre 2022 sino al 30 settembre 2024, per un importo contrattuale presunto biennale di euro € 106.212,10 (iva esclusa), e per un importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della l.p. n. 2/2016, comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, dell'opzione di proroga tecnica per non più di ulteriori 4 mesi e dell'opzione di aumento entro il limite del 20%, pari ad € 276.151,46 (iva esclusa);
3. di invitare, per le ragioni esposte in premessa, tutti gli operatori economici regolarmente registrati sul Me-Pat e iscritti al bando di abilitazione attivo sul medesimo mercato denominato "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza " e che abbiano inserito almeno un metaprodotto nella categoria merceologica di riferimento "Servizi prestati da personale medico (medico competente)" con cpv 85141000-9 , considerato che tale categoria merceologica appare la più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, riguardando l'attività di medico competente;
4. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando gli elementi tecnici dell'offerta con criteri unicamente tabellari/quantitativi come chiarito e motivato in premessa e di approvare il Documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" elaborato dallo scrivente Servizio, di cui all'Allegato n. 2, che, firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché le modalità di calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica, il cui contenuto sarà riportato nella Lettera di Invito – RDO;
5. di individuare la modalità di calcolo del punteggio economico, come motivato in premessa, facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", con valore dell'esponente "a" pari a 0,2, come meglio definito nel Documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" di cui al punto 4;
5. di prenotare la somma complessiva presunta relativa alla durata certa biennale del contratto pari a € 109.952,10 iva inclusa sul capitolo 1569 del PEG 2022-2024, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di contabilità, suddivisi come segue (come risulta dal prospetto dati finanziari):
 - € 13.744,01 da ottobre a dicembre 2022 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
 - € 54.976,05 per l'anno 2023 con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
 - € 41.232,04 da gennaio a settembre 2024 con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che il codice CIG è 937297687A;

pagina 9/10

7. di impegnare e successivamente liquidare la spesa di euro 225,00 per il versamento del contributo all'ANAC, imputando la stessa al capitolo 1684, centro gestore 701, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che le obbligazioni diventeranno esigibili, per gli importi rideterminati a seguito di aggiudicazione di gara, rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno 2022, 2023 e 2024;
9. di sostituire la prenotazione di spesa con l'impegno definitivo, sulla base degli esiti del confronto concorrenziale, mediante adozione di specifica determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità;
10. di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 comma 3 e 42 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Risorse Umane procederà alla stipulazione del contratto nella forma della scrittura privata in modalità elettronica (come previsto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016), precisando che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato Regolamento spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il contratto con gli elementi accidentali in accordo con il contraente privato;
11. di individuare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 bis, comma 3, lettera g) e art. 12, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Risorse Umane o persona da questi delegata.

Allegati in formato elettronico

ALLEGATO N. 1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO N. 2 - PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Trento, addì 24/08/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 120

di data 24/08/22

Oggetto: INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO. PRENOTAZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE DI EURO EURO 109.952,10 IVA COMPRESA. CIG N. 937297687A.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	01111.03.01569	U.1.03.02.18.001	5001			13.744,01	"	108254 (9678129)
U	P	2023	01111.03.01569	U.1.03.02.18.001	5001			54.976,05	"	108255 (9678133)
U	P	2024	01111.03.01569	U.1.03.02.18.001	5001			41.232,04	"	108256 (9678140)
U		2022	01111.04.01684	U.1.04.01.01.010	5001			225,00	"	108257 (9678144)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 agosto 2022